COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti *(Esame e rinvio)* 3

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 aprile 2024. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO, indi del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.
C. 1621 Foti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione,* anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Pittalis, fa presente che il provvedimento è composto da 4 articoli mediante i quali apporta una serie di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e al codice della giustizia contabile – di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – e introduce ulteriori disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.

Evidenzia che l'articolo 1 della proposta di legge introduce alcune modifiche alla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa, il cui giudice è individuato nella Corte dei conti, nonché in materia di controllo preventivo di legittimità, con particolare riferimento ai contratti pubblici per l'attuazione del PNRR.

In premessa è opportuno ricordare che la responsabilità amministrativa può definirsi come la « misura » prevista dall'ordinamento contro chi, legato da un rapporto di servizio con la Pubblica amministrazione, arrechi un danno suscettibile di valutazione economica allo Stato o ad altro ente od organismo pubblico, con dolo o colpa grave, in violazione dei suoi doveri di servizio, ferma restando la discrezionalità dell'ente nell'agire amministrativo. Gli elementi di specifica caratterizzazione di tale tipo di responsabilità sono: il rapporto di servizio, che lega l'autore dell'illecito all'amministrazione pubblica che risente della sua negativa condotta; l'evento lesivo, che si sostanzia in un danno patrimoniale (illegittimo sacrificio di un bene economico

della Pubblica amministrazione) oppure nella violazione di un bene bene-valore fondamentale della contabilità pubblica; lo stato soggettivo di dolo o almeno di colpa grave che ha sostenuto la condotta di chi ha agito, stante l'irrilevanza della semplice colpa.

L'articolo 1, comma 1, alla *lettera a)*, modifica ed integra il disposto dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che contiene la disciplina sostanziale della responsabilità del pubblico dipendente che cagioni un danno all'Erario.

Più nel dettaglio la disposizione, al *numero 1*, modifica il comma 1 del citato articolo che, nella formulazione vigente, dopo aver sancito il carattere personale della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, limitando la responsabilità ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, esclude la gravità della colpa (con la conseguenza che i fatti o le omissioni commesse non sono più soggette ad azione di responsabilità) se il danno trae origine dall'emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

Con le modifiche proposte il provvedimento all'esame delle Commissioni: sopprime l'inciso « limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo » così esimendo l'agente dal giudizio di colpevolezza laddove il fatto dannoso tragga origine *tout court* da un atto sottoposto a visto e registrazione in sede di controllo preventivo di legittimità nonché quando tragga origine « da uno degli atti o documenti a tal fine sottoposti a controllo »; sopprime il quarto periodo del citato comma 1, in base al quale « la gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente ». Tale disposizione, infatti, prevede una specifica esimente che in ogni caso rientrerebbe nella nuova più ampia fattispecie definita ai sensi del novellato terzo periodo.

Rileva che la lettera *a)*, *numero 2*, sostituisce il comma 1.1. dell'articolo 1 della citata legge del 1994, introdotto nel 2022 per esplicitare che i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che concludono accordi conciliativi, tanto nei procedimenti di mediazione quanto in sede giurisdizionale, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti per l'accertamento della sussistenza di responsabilità contabile per il compimento di fatti o per omissioni commessi con dolo o colpa grave, limitando quest'ultima alla negligenza inescusabile derivante da grave violazione di legge o da travisamento dei fatti.

La nuova formulazione proposta esclude del tutto la responsabilità per colpa grave, non solo in caso di conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ma anche in caso di conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria. In questi casi la responsabilità è limitata solo ai fatti e alle omissioni commessi con dolo. La finalità della proposta, come si legge nella relazione illustrativa, è di incentivare tali accordi, che hanno effetti particolarmente positivi per quanto concerne l'eliminazione dei contenziosi giuslavoristici e tributari, limitando l'elemento soggettivo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa al solo dolo.

Osserva che il numero 3 interviene sul comma 1-*bis* dell'articolo 1 della legge del 1994 inserendovi ulteriori previsioni sul c.d. potere riduttivo, ossia sulla possibilità che l'ordinamento riconosce ai giudici contabili di addivenire a una proporzionale riduzione del danno in relazione alle effettive caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie. La modifica opera un coordinamento della formulazione del comma

1-*bis* derivante dalle modifiche introdotte dal successivo numero 4.

Il numero 4, infatti, introduce nell'articolo 1 della legge del 1994 i commi da 1-*octies* a 1-*decies*, per prevedere che il giudice contabile, nei casi di danno cagionato con colpa grave, eserciti il potere di riduzione nella misura ivi prevista, ossia ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, parte del danno accertato o del valore perduto, in una misura minima di importo pari a euro 150 e massima non superiore a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al responsabile medesimo (nuovo comma 1-*octies*). La disposizione specifica ulteriormente che la determinazione dell'entità della riduzione in misura superiore al minimo deve essere motivata.

Questo vincolo nell'esercizio del potere di riduzione in capo alla Corte è escluso, come già anticipato, nei casi di danno cagionato con dolo e, altresì, nei casi di illecito arricchimento dell'agente. Il nuovo comma 1-*novies* prevede che una quota del trattamento economico accessorio spettante al dirigente « incaricato di gestire risorse pubbliche » sia destinata dall'amministrazione alla stipula di una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all'amministrazione stessa per colpa grave.

Si aggiunge altresì che, a tal fine, spetta all'amministrazione promuovere, anche tramite la società Consip Spa, la conclusione di accordi-quadro con le principali imprese di assicurazione operanti a livello nazionale. Il nuovo comma 1-*decies* prevede che il giudice contabile, « nei casi più gravi » di accertamento della responsabilità amministrativa, può disporre a carico del dirigente o funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra 6 mesi e 3 anni. In tali casi l'amministrazione assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca e avvia immediatamente un procedimento per responsabilità dirigenziale.

Fa presente che il numero 5 inserisce nell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994 il comma 4-*bis*, mediante il quale introduce l'obbligo di copertura assicurativa in capo a chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, da assolvere mediante stipula di una assicurazione prima dell'assunzione dell'incarico a copertura degli (eventuali) danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave.

La platea dei soggetti obbligati alla copertura assicurativa per responsabilità per colpa grave, individuata dalla disposizione in esame in coloro che assumano un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche, appare diversa da quella di cui al nuovo comma 1-*novies*, che riguarda i dirigenti incaricati di gestire risorse pubbliche. Inoltre, per i soggetti di cui al comma 1-*novies* l'onere della polizza assicurativa viene coperto a valere su quota del trattamento economico accessorio, disposizione non prevista invece dal comma 4-*bis*.

Osserva che il comma 1, lettera *b)* modifica l'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, che disciplina il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti del Governo, al fine di verificarne la conformità alla legge, in attuazione dell'articolo 100, secondo comma, della Costituzione. Tale controllo interviene prima che l'atto acquisti efficacia, il che avviene – in caso di esito positivo del controllo stesso – con l'apposizione del visto e la conseguente registrazione dell'atto medesimo, con effetto *ex tunc*. Come detto, l'esito positivo del controllo preventivo di legittimità « interferisce » con la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale nella misura in cui esso funge da « prova legale » della carenza della colpa grave in chi abbia eseguito l'atto ammesso a visto e alla conseguente registrazione.

La lettera *b)*, numero 1) interviene sull'elenco degli atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, modificandolo.

In particolare, intervenendo sull'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, della legge del 1994 si prevede che il controllo riguardi tutti gli appalti di lavori, servizi o forniture

« sopra soglia » (cioè di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria) e non gli appalti di lavori « sopra soglia » come previsto dal testo vigente, aggiornando il riferimento normativo alle soglie di rilevanza comunitaria, definite ora dall'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. L'assoggettamento del contratto di servizi o forniture al controllo preventivo della Corte dei conti dovrebbe scattare al superamento dell'importo di 143 mila euro e non di 553.800 euro, come previsto attualmente.

Rammenta che il numero 2) della lettera *b)* inserisce nell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994 quattro ulteriori commi, per disciplinare una specifica fattispecie riconducibile al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, della legge 20/1994, vale a dire quella avente ad oggetto i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale dei contratti pubblici connessi all'attuazione del PNRR e del PNC. Più in dettaglio, il nuovo comma 1-*ter* prevede che per i contratti pubblici connessi all'attuazione del PNRR e del PNC, il controllo preventivo di legittimità sia svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale.

Si stabilisce che, in tali casi, i termini sono dimezzati e che se alla loro scadenza la deliberazione non è ancora intervenuta, l'atto si intende comunque registrato, anche ai fini dell'esclusione di responsabilità. Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata. Secondo il nuovo comma 1-*quater*, anche le regioni, le province autonome e gli enti locali – intervenendo con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti – possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici.

In base al comma 1-*quinquies*, la facoltà di cui al comma 1-*quater* è riconosciuta a ogni altro soggetto attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti. Il comma 1-*sexies* prevede, infine, che per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies* si applicano le disposizioni di cui al comma 1-*ter*.

Osserva che l'articolo 2, al comma 1, attribuisce alla Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato e alle Sezioni regionali una nuova competenza consultiva, legittimandole a rendere – rispettivamente, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico e delle autonomie territoriali – pareri in materie di contabilità pubblica, anche su fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.

Si tratta di una competenza che ricorda quando già previsto dall'articolo 46 della legge europea 2019-2020 (legge n. 238 del 2021) che, in attuazione del regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, è intervenuto a rafforzare la funzione consultiva della Corte dei conti proprio in relazione alle risorse stanziate dal PNRR e dai suoi fondi complementari, escludendo la gravità della colpa e la conseguente configurabilità di responsabilità erariale qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi.

Rispetto a quest'ultima disposizione, quella introdotta dall'articolo in esame specifica che i pareri possono essere resi anche su fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro,

purché siano estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Così come avviene nel caso del richiamato articolo 46 della legge europea, anche secondo la fattispecie configurata dalla disposizione in commento la conformità, da parte degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni richiedenti, ai pareri resi dalla Corte dei conti nell'esercizio di tale competenza esclude – nell'eventualità in cui dovessero ravvisarsi dei profili di responsabilità amministrativa – la gravità della colpa.

Al comma 2 si stabilisce che i pareri di cui al comma 1 siano resi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta e che, in caso di mancata espressione del parere entro tale termine, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.

Rammenta che l'articolo 3 mira a sollecitare la conclusione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, con una disposizione sanzionatoria a carico del pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione. Tale sanzione opera in caso di un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, per fatto a lui imputabile. La sanzione pecuniaria, sulla base della gravità della colpa, varia da un minimo di 150 euro fino ad un massimo pari a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Per quanto concerne il procedimento di irrogazione della sanzione fa presente che si richiamano le disposizioni del codice della giustizia contabile di cui agli articoli da 133 a 136. Resta ovviamente ferma l'ordinaria azione di responsabilità contabile.

Ricorda che l'articolo 4 integra l'articolo 31 del citato codice della giustizia contabile che disciplina la regolazione delle spese processuali.

In particolare, il nuovo comma 6-*bis* prevede, al primo periodo, il rimborso delle spese legali effettivamente sostenute relative ai giudizi per responsabilità amministrativa promossi nei confronti di pubblici amministratori in conseguenza di atti e fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che esclude la loro responsabilità.

Il rimborso è a carico dell'amministrazione di appartenenza ed è corrisposto sulla base dei parametri medi per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e nei limiti delle spese effettivamente sostenute e documentate.

È comunque fatta salva l'eventuale maggior misura determinata dal giudice ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 che prevede che il giudice, con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa – per accertata insussistenza del danno, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave – non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

Il secondo periodo del medesimo comma 6-*bis* prevede la facoltà, da parte delle amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato o, per le altre amministrazioni, altro organo di consulenza legale interno o esterno all'ente, di concedere anticipazioni del rimborso, fatta salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel ringraziare la relatrice per l'illustrazione dei contenuti del provvedimento, ritiene opportuno inquadrare l'intervento normativo da esso recato nel contesto che si è andato delineando negli ultimi tempi. Ricorda quindi che il 23 marzo scorso la Corte dei conti ha predisposto una memoria critica sul decreto cosiddetto PNRR attualmente all'esame della Commissione Bilancio, facendo riferimento in particolare ai tagli alla sanità, alle coperture finanziarie rite-

nute incerte e alla dubbia compatibilità costituzionale dei poteri attribuiti al Governo. Nel segnalare a tale ultimo proposito che i profili critici riguardano soprattutto i poteri ispettivi del Governo, che travalicherebbero gli ambiti di autonomia delle regioni, fa presente che la citata memoria ha provocato la reazione stizzita del Ministro Fitto, il quale ha replicato con due note nell'arco di poche ore, in cui ha definito « strumentali » i rilievi della Corte dei conti. Segnala che il cuore della questione è rappresentato dal taglio di 1,3 miliardi di euro dai fondi del programma « ospedale sicuro e sostenibile », che erano volti a finanziare la messa in sicurezza dei plessi ospedalieri e che sono stati invece destinati al finanziamento di altre misure. A tale rilievo il Ministro Fitto ha replicato sostenendo che gli interventi di messa in sicurezza degli ospedali saranno finanziati con i 2,2 miliardi di euro del fondo per l'edilizia sanitaria, che tuttavia – come rilevato dalla Corte dei conti – rappresentano somme stanziate ma non disponibili in bilancio, necessitando quindi della relativa copertura finanziaria. Aggiunge che nel 2023 è stato soppresso il controllo a consuntivo della Corte dei conti, oltretutto con uno sgarbo istituzionale da parte di Palazzo Chigi che non ha ritenuto nemmeno di audire preventivamente il Presidente dell'organo. Ricorda che in quell'occasione l'audizione ebbe luogo all'ultimo momento presso la Commissione Bilancio, in ragione della forte richiesta delle opposizioni, sottolineando come non vi sia bisogno di richiamare in questa sede le parole con cui il Presidente Carlino stigmatizzò la soppressione di tale controllo. Rileva quindi che il 19 dicembre scorso, proprio quando la maggioranza si preparava a sferrare il primo colpo mortale ai controlli a consuntivo della Corte dei conti, il gruppo Fratelli d'Italia presentava il provvedimento in esame. A suo parere, la proposta di riforma in esso contenuta è da ritenere in linea con l'abolizione dell'abuso d'ufficio del Ministro Nordio e con il generalizzato sistema di impunità e di resistenza a qualsiasi forma di controllo dimostrato dalla maggioranza in tutte le occasioni. Considera particolarmente grave il contenuto dell'articolo 1 del provvedimento in esame in base al quale i dirigenti pubblici che chiederanno il controllo preventivo di legittimità sui loro atti alla Corte dei conti ottenendone il parere favorevole, non potranno subire contestazioni in caso di danno erariale. A suo parere tale provvedimento avrà un effetto tombale sul controllo preventivo da parte della Corte dei conti, rilevato che viene introdotto un meccanismo di silenzio assenso in base al quale, trascorsi i trenta giorni previsti, il parere della Corte dei conti si intende espresso e pertanto non si potrà più procedere nei confronti dei dirigenti pubblici per danno erariale. Ritiene che il meccanismo ipotizzato non mette in condizione la Corte dei conti, che verrà sicuramente subissata di richieste, di eseguire i controlli preventivi e che dunque anche tale scelta costituisce la prova della resilienza della maggioranza ai controlli di legalità. Richiama inoltre la recente proroga dello scudo erariale, approvata tra le vive proteste dell'opposizione, che introduce uno sconto per i dipendenti pubblici, ai quali non potrà essere imposta una sanzione superiore al doppio dello stipendio annuale, determinando quindi un contrasto con il principio costituzionale di responsabilità in base al quale chi esercita pubbliche funzioni risponde dei propri atti. Preannuncia pertanto l'intenzione del suo gruppo di riservarsi ulteriori valutazioni, in particolare quanto alla compatibilità del provvedimento con il secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione in base al quale « la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato ». Nel richiamare il contenuto della relazione dell'onorevole Kelany, secondo cui l'esito positivo del controllo preventivo di legittimità « interferisce » con la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale, ritiene piuttosto che il provvedimento interferisca con l'articolo 100 della Costituzione. Aggiunge in fine che, a fronte dell'accresciuto carico di lavoro che viene attribuito alla Corte dei conti, il provvedimento in esame non prevede alcuno stan-

ziamento per potenziarne gli uffici, a riprova dell'evidente volontà di rendere impossibile all'organo di svolgere le proprie funzioni.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che alle 14 era convocata la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della I Commissione. Pertanto, al fine di consentire lo svolgimento di tale riunione, prega i colleghi di rinviare eventuali ulteriori interventi alla prossima seduta delle Commissioni riunite I e II, dedicata alla discussione generale sul provvedimento in esame.

Valentina D'ORSO (M5S), nel sottoscrivere integralmente l'intervento del collega Alfonso Colucci, si riserva di intervenire in discussione generale in un'altra seduta per evidenziare le ragioni per le quali il suo gruppo ritiene che il provvedimento in esame sia addirittura « pericoloso », in ragione delle numerose criticità che esso reca.

In questa sede si limita ad avanzare la richiesta che alla proposta di legge in esame sia abbinata la proposta Giuliano C. 1157 recante modifiche al codice della giustizia contabile in materia di incarichi di consulenza tecnica, di archiviazione e di disciplina dei procedimenti, le cui disposizioni, a suo avviso, rafforzano l'operato della Corte dei conti.

Sottolinea, in fine, che anche la collega Giuliano avrebbe voluto intervenire in questa sede e si riserva di intervenire in una prossima seduta, in ossequio al richiamo del presidente in ordine ai limitati tempi a disposizione delle Commissioni riunite.

Nazario PAGANO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.